


Publicato i [REDACTED]



[REDACTED] REG.PROV.COLL.

[REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED] proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Anicio Gallo,194;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[REDACTED] non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto [REDACTED] del [REDACTED] di esclusione dalla procedura selettiva riservata al personale volontario del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco per l'immissione in ruolo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del [REDACTED] la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

con il ricorso in esame si impugna il giudizio di inidoneità fisica per "deficit dell'acutezza visiva naturale" (art. 1 co.1 lett. f) punto 1 del DM 78/2008) espresso nei confronti del ricorrente in data [REDACTED] ed il conseguente provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale riservata al personale volontario del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco per l'immissione in ruolo indetta con DM 3747/2007;

con OCI n. [REDACTED] è stata disposta una verifica volta ad accertare l'effettiva sussistenza della imperfezione visiva rilevata dall'amministrazione;

l'esito della verifica è favorevole al ricorrente in quanto è stata esclusa l'esistenza della causa di inidoneità fisica in contestazione;

con OCI n. [REDACTED] è stata disposta l'integrazione del contraddittorio; in data [REDACTED] è stata depositata prova dell'avvenuto adempimento ai predetti incombenzi;

il ricorso risulta pertanto fondato quantomeno sotto l'assorbente profilo di censura dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria, che pare aver determinato l'erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto;

il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento, per l'effetto, dell'atto impugnato;

sussistono tuttavia giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) **accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.**

Spese di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Floriana Rizzetto

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.